



## **Volantino**

# **Vini liquorosi, specialità di vino e vini naturali ad alta gradazione**

---

Versione 1.0

I volantini sono disposizioni d'esecuzione del diritto in materia di alcol e degli atti emanati dalla Confederazione non rientranti in questo ambito che vengono pubblicati ai fini di un'applicazione uniforme del diritto.

Dai volantini non può essere desunto alcun diritto al di fuori delle disposizioni legali.



## Lista delle abbreviazioni

<b>Concetto/abbreviazione</b>	<b>Significato</b>
% vol.	Percentuale del volume
a. p.	Alcol puro (100 % del volume)
AFD	Amministrazione federale delle dogane
Agate	Portale elettronico agricolo
alco-dec	Piattaforma elettronica per la dichiarazione dei dati
Litri effettivi	Litri a gradazione alcolica effettiva
SPIR	Sezione Imposta sulle bevande spiritose, AFD

## Indice

1	Basi legali.....	4
2	In generale.....	4
3	Disposizioni legali in materia di alcol.....	4
3.1	Imposizione.....	4
3.2	Aliquota d'imposta.....	4
3.3	Notifica di produzione.....	5

## **1 Basi legali**

- [Art. 105 della Costituzione federale](#)
- [Legge sull'alcool](#) (LAlc; RS 680)
- [Ordinanza sull'alcool](#) (OLAlc; RS 680.11)
- [Ordinanza concernente gli ammanchi di alcol](#) (RS 680.114)

## **2 In generale**

Sono considerati **specialità di vino** e **vini liquorosi** (anche detti **vini dolci**) quei vini che si differenziano da quelli tradizionali per il loro gusto più o meno dolce e per un più alto tenore alcolico. Le qualità di gusto desiderate e il tenore alcolico più alto sono ottenuti grazie all'impiego di diverse procedure e tecnologie. Nella produzione di vini dolci è prassi comune aggiungere alcol, sia prima che durante la fermentazione del mosto.

Sono considerati **vini naturali ad alta gradazione** (soggetti alla legislazione sull'alcol) i vini prodotti da uve fresche. Il tenore alcolico più alto (più del 18 % vol.) si raggiunge unicamente durante il processo di fermentazione. Questo tipo di vino si ottiene ad esempio dalla lavorazione di uve congelate o essiccate sulla vite oppure da uve ricavate dalla vendemmia.

## **3 Disposizioni legali in materia di alcol**

### **3.1 Imposizione**

L'imposizione di prodotti alcolici destinati all'uso come bevande o generi voluttuari è disciplinata nell'articolo 23<sup>bis</sup> LAlc. Tra questi rientrano anche i prodotti cui sono state addizionate bevande distillate.

### **3.2 Aliquota d'imposta**

L'aliquota d'imposta è ridotta del 50 per cento e ammonta a 14.50 franchi per ogni litro di alcol puro utilizzato per i prodotti seguenti:

- i vini naturali di uve fresche con un tenore alcolico superiore al 18 % vol. fino ad un massimo del 22 % vol.;
- vini di frutta, di bacche o di altre materie prime, con un tenore alcolico superiore al 15 % vol. fino ad un massimo del 22 % vol.;
- le specialità di vino, i vini dolci e le mistelle, i vermut e gli altri vini di uve fresche, aromatizzati con piante o altre sostanze, con un tenore alcolico massimo del 22 % vol.

L'imposta è calcolata sul tenore alcolico complessivo del prodotto finito, considerando anche l'alcol prodotto durante la fermentazione.

### **3.3 Notifica di produzione**

Una volta ultimata, la produzione di vini dolci o di specialità di vino deve essere immediatamente notificata alla SPIR. Gli utenti dell'applicazione alco-dec trovano ulteriori spiegazioni al punto 4.6 delle relative istruzioni d'uso.

Chi non utilizza l'applicazione deve compilare il formulario «Rapporto di fabbricazione di vino dolce» reperibile sulla pagina Internet dell'AFD: [www.ezv.admin.ch](http://www.ezv.admin.ch) → Temi → Alcol → Produzione di bevande distillate → Formolari.